



IL DECRETO "CURA ITALIA"

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

È in Gazzetta Ufficiale il **decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020**, in cui sono state previsti importanti interventi, anche finanziari, per sostenere il Paese in queste settimane di grande difficoltà dovuta all'emergenza Covid-19.

Di seguito illustriamo, in forma tabellare per agevolare una più immediata lettura, le misure di più diretto interesse per le realtà affiliate, distinte per argomento, rinviando i dettagli ai necessari approfondimenti che saranno oggetto di comunicazioni nei prossimi giorni.

TERZO SETTORE E NON PROFIT

ARTICOLO	TEMA	CONTENUTI	INTERESSATI/BENEFICIARI	TERMINE/DURATA	NOTE/INDICAZIONI
Art. 61	Versamenti fiscali e contributivi	Sospensione dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL	Aps, Odv, Onlus	31 maggio 2020	Il versamento degli importi sospesi può essere effettuato anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dal 31 maggio
Art. 61	Versamenti fiscali e contributivi	Sospensione dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato, contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL	Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche	31 maggio 2020	Il versamento degli importi sospesi è effettuato entro il 30 giugno, anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dalla stessa data Come formulata, la disposizione non appare poter produrre effetti sospensivi sui versamenti di

					eventuali ritenute operate sui redditi diversi (oltre 10.000 euro), corrisposti ad atleti dilettanti e a collaboratori coordinati
35, co.1	Statuti	Prorogato il termine di adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore, originariamente in scadenza al 30 giugno	Aps, Odv, Onlus	31 ottobre 2020	Si ricorda che entro il nuovo termine è necessario lo svolgimento dell'assemblea di approvazione delle nuove clausole; la registrazione del verbale relativo può avvenire anche successivamente
35, co. 3	Bilanci	Prorogato <i>ex lege</i> il termine statutario di approvazione dei bilanci per l'anno in corso	Aps, Odv, Onlus	31 ottobre 2020	Non sono previsti termini di differimento per associazioni che non appartengono alle categorie viste. Per questi rimangono fermi i termini statutari, se compatibili con le previsioni ed i divieti imposti dalla normativa emergenziale
35, co. 3	Bilanci	Prorogato <i>ex lege</i> il termine statutario di approvazione dei bilanci per l'anno in corso	Imprese sociali	31 ottobre 2020	
Art. 95	Locazioni di impianti sportivi	Sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e di quelli concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato degli enti territoriali	Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche	Fino al 31 maggio 2020	Il versamento degli importi sospesi è effettuato entro il 30 giugno, anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dalla stessa data
96	Collaboratori coordinati	Riconosciuta un'indennità di 600 euro ai collaboratori con contratto in essere al 23	Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche	Mese di marzo 2020	Le domande, unitamente all'autocertificazione che accerti la preesistenza del rapporto di collaborazione e

		febbraio 2020			<p>la mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione</p> <p>La misura è subordinata all'emissione di decreto attuativo MEF (di concerto con il CONI)</p>
--	--	---------------	--	--	---

LAVORO

NORMA	CONTENUTI	INTERESSATI/BENEFICIARI	SEMPLIFICAZIONI / PROCEDURA	TERMINE/DURATA	NOTE/INDICAZIONI
Art. 16	Le mascherine ad uso chirurgico rientrano tra i dispositivi di protezione individuale da adottare sul lavoro	Lavoratori che, per il tipo di attività, non possono rispettare la distanza interpersonale di sicurezza (1 mt)		31 luglio 2020	La misura riguarda anche le attività di assistenza sociale svolte da enti di Terzo settore (es. mense sociali, assistenza immigrati e simili)
Art. 19	Concessione (a domanda) del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o dell' assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà o dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale "emergenza COVID-19"	<p>Aziende ed imprese, per i settori interessati, con più di 15 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività per il Covid-19; l'assegno è esteso anche ai lavoratori delle imprese iscritte al FIS che occupano più di 5 dipendenti</p> <p>I Lavoratori interessati devono risultare in forza al 23 febbraio 2020</p>	<p>Nessun accordo sindacale preventivo</p> <p>Nessuna comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali (ma rimane la procedura di informazione,</p>	Dal 23 febbraio e con durata massima di 9 settimane. Istanza da presentare entro agosto 2020	<p>La CIGO non riguarda il Terzo settore, ed è rivolta a settori quali: manifattura, edilizia, agricoltura (cooperative per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)</p> <p>La FIS, viceversa, può riguardare anche enti</p>

	<p>Su istanza del datore di lavoro l'INPS eroga la prestazione direttamente al lavoratore (senza il meccanismo della compensazione a carico dell'azienda)</p>		<p>consultazione ed esame congiunto, anche in forma telematica)</p> <p>Derogati i termini ordinariamente previsti per le richieste CIGO e FIS (v. colonna successiva)</p>		<p>non organizzati in forma di impresa che occupino mediamente più di 5 dipendenti (o più di 15, per le causali già previste dalla CIGO tra cui, ricordiamo, la sospensione, riduzione o cessazione dell'attività lavorativa per "situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti")</p>
Artt. 20-21	<p>Concessione della CIGO e dell'assegno ordinario FIS (ex emergenza Covid-19)</p>	<p>Possono accedere anche le imprese che, al momento di entrata in vigore della norma, hanno in corso una Cigs (cassa integrazione straordinaria) o i datori di lavoro che hanno in corso un assegno FIS di solidarietà; l'ammissione al trattamento ordinario sospende e sostituisce i trattamenti preesistenti</p>		<p>Idem come sopra</p>	<p>Idem come sopra</p>
Art. 22	<p>Concessione CIG in deroga per l'emergenza COVID-19</p> <p>L'istanza è presentata alla Regione (o alle Province autonome) che la istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>L'importo copre fino all'80% della retribuzione del lavoratore, con un tetto</p>	<p>La misura riguarda i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 <u>presso tutti i datori di lavoro</u> per i quali non si applicano le misure precedenti (CIGO e FIS), senza limiti minimi di occupazione (quindi, anche in presenza di un solo dipendente)</p> <p>Esclusi i datori di lavoro domestici</p>	<p>Attivazione della misura subordinata:</p> <p>a. alla ripartizione dei fondi tra Regioni e province autonome (si provvederà con decreti interministeriali, Lavoro + MEF)</p>	<p>Dal 23 febbraio e con durata massima di 9 settimane. Istanza da presentare entro agosto 2020</p>	<p>La disposizione riguarda anche gli enti di Terzo settore e, quindi, le strutture territoriali e le associazioni affiliate</p>

di 940 euro lorde mensili

b. alla stipula preventiva di accordo sindacale quadro delle Regioni e Prov. Autonome, che potrà essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro

L'erogazione della prestazione è diretta sul beneficiario finale (il lavoratore) a cura dell'INPS, che riceve gli elenchi delle domande dalle Regioni

L'INPS eroga il trattamento fino a concorrenza della somma stanziata (circa 3,3 miliardi di euro)

ALTRE MISURE DI INTERESSE

ARTICOLO

CONTENUTI

INTERESSATI/BENEFICIARI

TERMINE/DURATA

NOTE/INDICAZIONI

<p>Art. 62</p>	<p>Sospensione versamenti IVA, ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, contributi previdenziali e premi INAIL</p>	<p>Esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi 2019 fino a 2 milioni</p> <p>Per i contribuenti delle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la disposizione la sospensione dei versamenti IVA si applica senza limite di ricavi</p>	<p>31 maggio 2020</p>	<p>Il versamento degli importi sospesi può essere effettuato anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dal 31 maggio</p> <p>La misura si deve ritenere applicabile anche agli enti non profit per l'attività di impresa eventualmente svolta</p> <p>Si rammenta che per gli esercenti attività di impresa nei 10 comuni della Lombardia (tra cui Codogno e Casalpusterlengo) e per il Comune di Vo (Veneto) continua ad applicarsi la moratoria dei versamenti fino al 31 marzo prevista dal dpcm 1 marzo 2020</p>
<p>62</p>	<p>Sospensione degli adempimenti strumentali (comunicazioni, dichiarazioni e sim.) scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio</p>	<p>Tutti i contribuenti</p>	<p>31 maggio 2020</p>	<p>Gli adempimenti sospesi devono essere adempiuti entro il 30 giugno</p>